

SCHEMA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAN FLORO , STALETTI' E STILO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2018, il giorno -- (-----).del mese di -----, tra

- il **Dr Gino Rotella** ,nella sua qualità di Commissario Straordinario per la gestione del Comune di San Floro (CZ) ,nominato con D.P.R. del 19 settembre 2018 ,all'uopo autorizzato con deliberazione del medesimo Commissario straordinario n° -- del --.--.2018,esecutiva a norma di legge;
- il **Sig. Alfonso Mercurio** , nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Staletti (CZ) , ,all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n°-- del --.--.2018,esecutiva a norma di legge;
- il **Prof. Giancarlo Miriello**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Stilo (RC) , ,all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio comunale n°-- del --.12.2018,esecutiva a norma di legge.

Premesso

- che l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio di segreteria;
- che i comuni di San Floro, Staletti e Stilo , i quali sono ricompresi nell'ambito territoriale della sezione regionale dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Calabria e che al 31 dicembre 2017 contavano rispettivamente n°730,n° 2.418 e n°2.573 abitanti, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, come risulta dalla deliberazione consiliare del comune di San Floro n°-- del --.--.2018 , dalla deliberazione consiliare del comune di Staletti n°-- del --.--.2018 e dalla deliberazione consiliare del comune di Stilo n°-- del --.12. 2018,tutte dichiarate immediatamente esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente sotto le lettere a),b) e c);
- che, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000, il Commissario e i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e sede della convenzione

I Comuni di Stilo (classe III),San Floro (classe IV) e Staletti (classe IV) ,con la presente convenzione stabiliscono di condurre in forma associata il servizio di segreteria comunale, avvalendosi dell'operato di un solo Segretario Comunale,anche al fine di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi .

Le parti concordano che il comune capo convenzione è il Comune di Stilo.

La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionata è localizzata presso il Comune Capo convenzione, cui spetta il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente .

La classe di appartenenza della Segreteria convenzionata è la terza.

Art. 2 - Durata e cause di scioglimento

I Comuni costituiti fissano la durata della convenzione in anni 1 (uno) dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale titolare.

Alle singole scadenza del termine stabilito la durata della convenzione si intenderà di volta in volta rinnovata tacitamente per ugual periodo.

L'accordo convenzionale potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali. In tal caso la convenzione cessa di produrre i suoi effetti dalla data stabilita di comune accordo tra gli stessi enti o, in mancanza, dalla data della deliberazione di

presa d'atto del provvedimento di scioglimento della stessa convenzione da parte della Prefettura - UTG di Catanzaro, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Calabria;

2. Recesso unilaterale, con preavviso di 30 (trenta) giorni, di una delle amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo consiliare. In tal caso i suoi effetti decorreranno dalla data della deliberazione di presa d'atto del provvedimento da parte della Prefettura - UTG di Catanzaro, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Calabria.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci e il Commissario Straordinario hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, il Commissario ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del comune capo capofila sede della convenzione.

Art. 3- Attribuzioni Sindaco capo convenzione

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale spettano al Sindaco capo convenzione, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni.

In particolare, spetta al Sindaco del Comune capo convenzione il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare della segreteria convenzionata di cui agli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, d'intesa con il Sindaco e il Commissario degli altri enti.

Art. 4- Svolgimento del Servizio

Fermo restando quanto disposto dell'art.19 del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali, il Segretario titolare della convenzione svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni ripartendo il normale orario d'ufficio settimanale nella misura di 1/3 (pari a 12 ore) presso il Comune di San Floro, di 1/3 (pari a 12 ore) presso il Comune Staletti e di 1/3 (pari a 12 ore) presso il Comune di Stilo, nei giorni concordati dai Sindaci e dal Commissario Straordinario.

L'articolazione giornaliera dell'orario di servizio da svolgersi presso i singoli Comuni sarà concordata dal Segretario con ciascuno dei rappresentanti dei Comuni interessati, in coerenza con le percentuali di utilizzo sopra riferite.

Art.5- Riparto delle spese e competenze economiche

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.6, tutte le spese inerenti alla presente convenzione saranno ripartite tra i comuni convenzionati nella seguente misura:

-1/3 a carico del Comune di San Floro;

-1/3 a carico del Comune di Staletti;

-1/3 a carico del Comune di Stilo.

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi dell'art.45, comma 1, del vigente C.C.N.L. di categoria, spetterà una retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% dello stipendio in godimento.

Il Comune Capo convenzione provvederà al pagamento di tutti gli emolumenti stipendiali del Segretario, curerà il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nella parte spesa del proprio Bilancio di previsione. Nella parte attiva del Bilancio stesso verranno stanziare le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo da parte dei Comuni di San Floro e di Staletti.

I Comuni di San Floro e di Staletti iscriveranno nei propri bilanci le rispettive quote da versare al Comune di Stilo e verseranno entro il giorno 20 di ogni mese le quote di concorso a proprio carico, previa rendicontazione mensile da parte del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria del Comune di Stilo.

Il Comune Capo convenzione, in presenza di conguagli a saldo dovuti a fine anno, provvederà al versamento degli stessi entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Il relativo riparto, sarà trasmesso ai comuni di San Floro e Staletti che provvederanno a rimborsare le loro quote entro il successivo mese di febbraio.

Il Comune Capo convenzione provvede inoltre alla liquidazione delle somme dovute al Segretario comunale a titolo di rimborso delle spese sostenute e spettanti ai sensi della normativa di riferimento e della presente convenzione, ferma restando la quota di ripartizione fra i comuni convenzionati prevista dal primo comma.

Il Comune capo convenzione provvede altresì all'erogazione dell'indennità di risultato ai sensi dell'art. 42 del CCNL vigente dei Segretari comunali, previa valutazione delle prestazioni lavorative rese dal Segretario Comunale da effettuarsi a cura dei Sindaci entro e non oltre la fine del mese di gennaio di ciascun anno. L'importo riconosciuto a tale titolo sarà anticipato dal Comune Capo convenzione, con successivo rimborso da parte degli altri Comuni per le quote su di esso gravate. E' fatta salva la possibilità di ogni singolo comune di liquidare la propria quota direttamente al Segretario Comunale,

Sui ritardati pagamenti previsti dal presente articolo sono dovuti gli interessi legali decorsi giorni trenta dalla scadenza.

Art.6-Trattamento accessorio, missioni e trasferte

Restano a carico diretto del Comune che ha eventualmente disposto e richiesto al Segretario prestazioni accessorie, secondo quanto disposto dall'art.97, comma 4, lett. d), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267/2000, il pagamento del relativo trattamento economico, se e in quanto dovuto..

Le somme dovute saranno erogate direttamente dal Comune che ha usufruito delle citate prestazioni.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, se e in quanto dovute, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate, salvo che siano connesse all'attività di formazione professionale nel qual caso andranno ripartite in parte uguali.

Art.7-Rimborso delle spese di viaggio

Al Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi di servizio tra i comuni della convenzione, effettivamente sostenute e documentabili in base alle vigenti disposizioni in materia. Tali spese di viaggio saranno anticipate mensilmente dal Comune Capo convenzione, con successivo rimborso in base al numero degli accessi da parte degli altri Comuni, da effettuare entro il giorno venti di ogni mese.

Art.8- Consultazioni

Le forme di consultazioni tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rappresentanti dei Comuni interessati che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 9 –Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia e alla normativa contrattuale.

Il presente atto di convenzione, composto da n.9 (nove) articoli, viene letto, confermato e qui di seguito sottoscritto dalle parti costituite.

Comune di San Floro
Il Commissario Straordinario
Dr Gino Rotella

Comune di Staletti
Il Sindaco
Alfonso Mercurio

Comune di Stilo
Il Sindaco
Prof. Giancarlo Miriello